

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1274 DEL 08/07/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 775 DEL 26 APRILE 2022
AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI SOCIO
SANITARI AL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI "FONDAZIONE
GIUSEPPE RUBBI" DI MAROSTICA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1442/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" riferisce che:

- le Aziende U.L.S.S. del Servizio sanitario regionale del Veneto condividono con i centri di servizi per anziani non autosufficienti dei rispettivi territori gli obiettivi comuni di reciproco supporto in funzione dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e sociale alla popolazione; tale comune intento si è rafforzato durante il periodo di epidemia da virus Sars-CoV-2 con specifiche misure condivise di contrasto e contenimento dei possibili effetti nocivi della diffusione della malattia da covid-19;
- l'allegato "C" alla deliberazione della giunta regionale del Veneto 782 del 16 giugno 2020 prevede particolari misure che coinvolgono le Aziende U.L.S.S. nelle attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali per il contrasto alla diffusione del virus da Sars-CoV-2;
- con la deliberazione n. 1590 del 17 novembre 2020 la giunta regionale del Veneto ha inoltre evidenziato le fondamentali premesse di collaborazione delle Aziende del Servizio sanitario regionale con i centri servizi per anziani non autosufficienti convenzionati e contrattualizzati, richiamando le previsioni del Piano socio sanitario regionale 2019 – 2023 (approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48) che sottolineano come l'assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi costituisce *"un fondamentale supporto ai processi di continuità ospedale-territorio, attribuendo agli stessi Centri la funzione di nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali, nonché la funzione di "strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio ed integrate con le Aziende Ulss, i Comuni e, più in generale, le comunità locali"*;
- il suddetto quadro di riferimento delinea un ambito di supporto dell'Azienda U.L.S.S. ai centri servizi per anziani non autosufficienti, che ne prevede il coinvolgimento nell'erogazione dell'assistenza agli ospiti ricoverati nelle strutture residenziali laddove la carenza del personale medico, infermieristico e di supporto in servizio presso la struttura residenziale non sia in grado di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria sulle ventiquattro ore;
- con deliberazione n. 775 del 26 aprile 2022 – a fronte del rischio di una grave compromissione dell'assistenza agli ospiti ricoverati presso il centro servizi per anziani "Fondazione Giuseppe Rubbi" di Marostica, derivante dalla contestuale assenza dal lavoro di diverse unità di operatori socio sanitari destinatari di provvedimenti di isolamento e quarantena dovuti al contatto con il virus Sars-CoV-2 – è stata autorizzata l'assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, di sei operatori socio sanitari dipendenti a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. a supporto della continuità dell'erogazione dell'assistenza socio sanitaria agli ospiti ricoverati presso il centro servizi per anziani nei giorni e con gli orari di seguito indicati:

| <i>data</i> | <i>orario</i> | <i>dipendenti U.L.S.S. assegnati</i> |
|-------------|--------------------------------|---|
| | dalle ore 7:00 alle ore 19:00 | N. C. – matricola n. 16124 |
| 22/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | F. C. – matricola n. 5045 EC. C. – matricola n. 4518 |
| | dalle ore 14:00 alle ore 20:00 | L. A. – matricola n. 16699 |
| 23/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | C. T. – matricola n. 2148 EC. C. – matricola n. 4518 |
| 24/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | C. T. – matricola n. 2148 EC. C. – matricola n. 4518 |

| | | |
|------------|--------------------------------|--|
| 25/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | F. C. – matricola n. 5045 L. A. – matricola n. 16699 |
| 26/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | F. C. – matricola n. 5045 C. T. – matricola n. 2148 C. A. – matricola n. 4539 S. DP.- matricola n. 4863 L. A. – matricola n. 16699 |
| 27/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | F. C. – matricola n. 5045 C. T. – matricola n. 2148 C. A. – matricola n. 4539 S. DP.- matricola n. 4863 |
| 28/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | F. C. – matricola n. 5045 C. T. – matricola n. 2148 C. A. – matricola n. 4539 S. DP.- matricola n. 4863 |
| 29/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | F. C. – matricola n. 5045 C. T. – matricola n. 2148 C. A. – matricola n. 4539 S. DP.- matricola n. 4863 |
| 30/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | F. C. – matricola n. 5045 C. T. – matricola n. 2148 |

- l’assegnazione temporanea dei suddetti dipendenti è disciplinata dall’apposito protocollo d’intesa secondo lo schema allegato alla suddetta deliberazione n. 775/2022;
- a consuntivo dell’attività di supporto resa dal personale assegnato, con note acquisite al protocollo dell’Azienda n. 40182 del 3 maggio 2022 e n. 46588 del 23 maggio 2022, il Direttore della Fondazione ha precisato che:
 - il dipendente L. A. – matricola n. 16699, con presenza programmata nei giorni 22 e 23 aprile 2022 non ha prestato effettivo servizio alla Fondazione;
 - il dipendente F. C. – matricola n. 5045, con presenza programmata il giorno 22 aprile 2022 e dal giorno 25 al giorno 30 aprile 2022, non ha prestato effettivo servizio alla Fondazione limitatamente al giorno 30 aprile 2022;
- il Direttore dell’Unità operativa complessa “Direzione delle professioni sanitarie” ha confermato che il dipendente L. A. non ha prestato servizio alla Fondazione in nessuno dei giorni programmati così come il dipendente F. C. non ha prestato servizio alla Fondazione limitatamente al giorno 30 aprile 2022;
- con nota n. 58311 di prot. del 28 giugno 2022 è stato altresì acquisito il protocollo d’intesa debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Fondazione “Giuseppe Rubbi” che tiene conto delle presenze verificate a consuntivo, rispetto a quelle programmate nel testo della deliberazione n. 775/2022, che si allega al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- l’adozione del provvedimento di approvazione del protocollo d’intesa sottoscritto con le modifiche di contenuto dovute alla verifica dell’attività effettivamente svolta dagli operatori assegnati dall’Azienda, non comporta oneri a carico del bilancio rispetto alla spesa già preventivata per il pagamento delle competenze stipendiali degli operatori socio sanitari interessati, determinando soltanto l’onere di rimborso a carico della Fondazione destinataria dell’assegnazione del personale, in ragione delle effettive presenze verificate a consuntivo.

In relazione a quanto sopra riportato, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", quale dirigente responsabile del procedimento, attestata la regolarità dell'istruttoria e la sua compatibilità con la vigente normativa nazionale e regionale, propone di provvedere all'adozione dei provvedimenti di approvazione a consuntivo del testo del protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 avente ad oggetto l'assegnazione temporanea di operatori socio sanitari alla Fondazione "Giuseppe Rubbi" di Marostica intervenuta nel periodo dal 22 aprile 2022 al 30 aprile 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento e ritenuto di prenderne atto;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare a consuntivo, per le motivazioni esposte nelle premesse, il protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 avente ad oggetto l'assegnazione temporanea di operatori socio sanitari alla Fondazione "Giuseppe Rubbi" di Marostica intervenuta nel periodo dal 22 aprile 2022 al 30 aprile 2022, il cui testo si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, pertanto, che le pattuizioni contenute nel testo del protocollo consuntivo sostituiscono nei rapporti intercorsi tra la Fondazione "Giuseppe Rubbi" e questa Azienda U.L.S.S. gli effetti della deliberazione n. 775 del 26 aprile 2022, rispetto ai quali si precisa che:

il dipendente L. A. – matricola n. 16699, con presenza programmata nei giorni 22 e 23 aprile 2022 non ha prestato effettivo servizio alla Fondazione;

il dipendente F. C. – matricola n. 5045, con presenza programmata il giorno 22 aprile 2022 e dal giorno 25 al giorno 30 aprile 2022, non ha prestato effettivo servizio alla Fondazione limitatamente al giorno 30 aprile 2022;
3. di precisare che l'adozione del provvedimento di approvazione del protocollo d'intesa a consuntivo non comporta oneri a carico del bilancio dell'Azienda rispetto alla spesa già preventivata per il pagamento delle competenze stipendiali degli operatori socio sanitari interessati, determinando soltanto l'onere di rimborso a carico della Fondazione destinataria dell'assegnazione del personale, in ragione delle effettive presenze verificate a consuntivo;
4. di incaricare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" dell'esecuzione del provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27.1.2010.

**PROTOCOLLO D'INTESA**

ai sensi dell'art. 23 bis del decreto legislativo n. 165/2001

tra l'**Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana**, Codice Fiscale e Partita IVA 00913430245, con sede a Bassano del Grappa (VI) in via dei Lotti 40, rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante dott. Carlo BRAMEZZA, nato a Treviso il giorno 4/5/1967

e la **Fondazione "Giuseppe Rubbi"**, con sede a Marostica (VI) alla Via della resistenza, 8 – Codice Fiscale 91025270249 – Partita IVA 03262390242, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

Premesso che:

- *le Aziende U.L.S.S. del Servizio sanitario regionale del Veneto condividono con i centri di servizi per anziani non autosufficienti dei rispettivi territori gli obiettivi comuni di reciproco supporto in funzione dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e sociale alla popolazione; tale comune intento si è rafforzato durante il periodo di epidemia da virus Sars-CoV-2 con specifiche misure condivise di contrasto e contenimento dei possibili effetti nocivi della diffusione della malattia da covid-19;*
- *con la deliberazione n. 1590 del 17 novembre 2020 la giunta regionale del Veneto ha inoltre evidenziato le fondamentali premesse di collaborazione delle Aziende del Servizio sanitario regionale con i centri servizi per anziani non autosufficienti convenzionati e contrattualizzati, richiamando le previsioni del Piano socio sanitario regionale 2019 – 2023 (approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48) che sottolineano come l'assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi costituisce "un fondamentale supporto ai processi di continuità ospedale-territorio, attribuendo agli stessi Centri la funzione di nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali, nonché la funzione di "strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio ed integrate con le Aziende U.L.S.S., i Comuni e, più in generale, le comunità locali";*
- *il suddetto quadro di riferimento delinea un ambito di supporto dell'Azienda U.L.S.S. ai centri servizi per anziani non autosufficienti, che ne prevede il coinvolgimento nell'erogazione dell'assistenza agli ospiti ricoverati nelle strutture residenziali laddove la carenza del personale medico, infermieristico e di supporto in servizio presso la struttura residenziale non sia in grado di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria sulle ventiquattro ore;*

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:

1 - OGGETTO

Il presente protocollo d'intesa, stipulato ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001, disciplina l'assegnazione temporanea di personale con profilo professionale di operatore socio sanitario (categoria "Bs") dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. presso la Fondazione "Giuseppe Rubbi", con sede a Marostica (VI), per l'espletamento di mansioni professionali a garanzia dell'assistenza agli ospiti della casa di riposo.

2 - DURATA E MODALITÀ DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

L'assegnazione temporanea decorre dalla data del 22 aprile 2022 e ha scadenza il giorno 30 aprile 2022 (compreso).

Le modalità dell'assegnazione prevedono la presenza di operatori socio sanitari dipendenti dell'Azienda U.L.S.S. presso la Fondazione "Giuseppe Rubbi" nei seguenti giorni e con i seguenti orari:

| <i>data</i> | <i>orario</i> | <i>numero dipendenti U.L.S.S.</i> |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 22/04/2022 | dalle ore 7:00 alle ore 19:00 | un operatore socio sanitario |
| | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | due operatori socio sanitari |
| 23/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | due operatori socio sanitari |
| 24/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | due operatori socio sanitari |
| 25/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | due operatori socio sanitari |
| 26/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | cinque operatori socio sanitari |
| 27/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | quattro operatori socio sanitari |
| 28/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | quattro operatori socio sanitari |
| 29/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | quattro operatori socio sanitari |
| 30/04/2022 | dalle ore 06:30 alle ore 14:00 | un operatore socio sanitario |

3 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico corrisposto al personale dipendente dell'Azienda

U.L.S.S. temporaneamente assegnato a prestare attività lavorativa presso la Fondazione “Giuseppe Rubbi” è quello previsto dal contratto nazionale di lavoro dell’area comparto sanità e dal trattamento previsto dal contratto individuale di lavoro, comprensivo delle indennità per le particolari condizioni di lavoro (lavoro festivo, lavoro notturno, ecc.) attualmente in godimento, il cui onere è a carico della Fondazione.

L’Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana provvederà direttamente all’erogazione delle competenze stipendiali spettanti ai dipendenti.

La Fondazione ristorerà i costi sostenuti dall’Azienda U.L.S.S. per la copertura delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie, al lordo degli oneri di legge, sulla base di un apposito rendiconto consuntivo.

4 - OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione dichiara che nel periodo di assegnazione assume i seguenti obblighi:

- affidare ai dipendenti dell’Azienda U.L.S.S. temporaneamente assegnati le mansioni proprie del profilo professionale di operatore socio sanitario;
- fornire al personale assegnato tutte le informazioni e quanto richiesto dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro;
- mettere a disposizione le strutture, i materiali di consumo e l’organizzazione per l’espletamento delle mansioni affidate al personale temporaneamente assegnato;
- comunicare tempestivamente all’Azienda U.L.S.S. gli eventuali infortuni;
- comunicare tutti i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, rimanendo in capo all’Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana il potere disciplinare;
- registrare l’orario di effettiva presenza ovvero le assenze o permessi del personale assegnato e i relativi giustificativi;
- acquisire dai dipendenti temporaneamente assegnati la specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza per causa dell’assegnazione temporanea.

La Fondazione dovrà comunicare all’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” dell’Azienda U.L.S.S. entro il 31/5/2022 la rendicontazione contenente tutti i dati necessari per la corretta emissione del cartellino presenze e del cedolino stipendiale.

Con la rendicontazione, la Fondazione dovrà altresì segnalare alla Dirigente dell’Unità operativa complessa “Direzione delle professioni sanitarie” eventuali circostanze di merito o demerito che possono incidere sulla valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati.

5 – STATUS DEL PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO

I dipendenti temporaneamente assegnati presso la Fondazione, rimangono ad ogni effetto giuridico alle dipendenze dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana, ferma restando l'attività prestata a favore della Fondazione ai sensi del presente protocollo d'intesa.

Per tutto il periodo di assegnazione temporanea, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'Azienda U.L.S.S., mantenendosi tutti gli istituti previsti dai vigenti CCNL applicabili, compreso il sistema dei diritti dei lavoratori derivanti da normative nazionali.

6 - RISERVATEZZA

Il presente protocollo impegna le parti a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'assegnazione temporanea dei lavoratori senza preventivo esplicito consenso, salvo diversi accordi.

Le parti si impegnano a non divulgare la documentazione reciprocamente fornita alla scadenza del presente protocollo d'intesa e, in ogni caso, a conservarla come depositari per almeno i cinque anni successivi dal termine finale, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente protocollo in conformità alla normativa vigente.

8 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa, si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

9 – IMPOSTE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Bassano del Grappa, li 20/06/2022

Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo Bramezza)

Fondazione "Giuseppe Rubbi"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Il Presidente
Dr. Pierantonio Zamperini

